



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF207
INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	ACCONTO IVA 2017 – VERSAMENTO ENTRO IL 27/12/2017
RIFERIMENTI	ART. 6 L. 405/90; R.M. 157/2004; DLGS 158/2015
CIRCOLARE DEL	28/11/2017

Sintesi: entro il prossimo 27/12/2017 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2017. È ammesso utilizzare il criterio "storico", "previsionale" o "delle operazioni effettuate" fino al 20/12. L'importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (mensili), del quarto trimestre (trimestrali speciali) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali). Qualora l'importo dovuto risulti inferiore ad € 103,29 non si effettua alcun versamento. .

Come di consueto, entro il prossimo 27/12/2017, va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il 2017 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA		
STORICO	PREVISIONALE	OPERAZIONI EFFETTUATE
88% dell'ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) del 2016	88% dell'ultima liquidazione Iva presunta (mensile o trimestrale) del 2017	100% dell'Iva a debito sulle operazioni (del mese o trimestre) effettuate fino al 20/12/2017

METODO STORICO

Col "metodo storico" l'acconto è pari **all'88% del versamento effettuato** (o che si sarebbe dovuto effettuare) nell'ultimo periodo Iva dell'anno precedente; in particolare:

CONTRIBUENTI	RIFERIMENTO	Mod. IVA 2017
MENSILI	Saldo a debito della liquidazione del mese di dicembre 2016	VH12
Contabilità "presso terzi": si assume il saldo a debito di dicembre 2016 (calcolato sulle operazioni di novembre 2016)		
TRIMESTRALI (saldo annuale a debito)	Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2016 (saldo + acconto)	VL38 - VL36 + VH13
Interessi trimestrali: non vanno considerati gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale (RM 157/2004)		
Saldo a credito: rileva la differenza, se a debito, tra l'acconto 2016 versato ed il credito annuale (VH13 – VL33)		
TRIMESTRALI SPECIALI	Debito da liquidazione del 4° trimestre 2016	VH12
Nota: si tratta di autotrasportatori e distributori di carburanti		

CASISTICA

A) CONTRIBUENTE MENSILE

La base di riferimento è il saldo a debito derivante dalla liquidazione Iva di dicembre 2016, al lordo dell'acconto (rigo VH12 Mod. IVA 2017).

Esempio1

Contribuente mensile ha rilevato un debito di € 20.000 nella liquidazione di dicembre 2016, rappresentato come segue nel Mod. Iva 2017 per l'anno 2016:

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate							
VH1	1				VH7		
VH2					VH8		
VH3					VH9		
VH4					VH10		
VH5					VH11		
VH6					VH12		
VH13	Acconto dovuto		5.000		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	

L'acconto 2017 non è dovuto se il rigo VH12 risulta a credito

Non rileva per l'acconto 2017

È al lordo dell'acconto 2016 di € 5.000 di cui al rigo VH13 (al 16/01/2017 si è versato € 15.000)

Acconto 2017 dovuto = 20.000 x 88% = € 17.600

B) CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

La base di riferimento è data dalla seguente **sommatoria**:

- **acconto effettuato** entro dicembre 2016
- **saldo versato** entro il 16/03/2017 (o rateizzato nel 2017).

Esempio2

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE – SALDO A DEBITO

Contribuente trimestrale ha rilevato un saldo annuale Iva 2016 a debito di € 15.150, compilando come segue il Mod. Iva 2017 per l'anno 2016:

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate							
VH1	1				VH7		
VH2					VH8		
VH3					VH9		
VH4					VH10		
VH5					VH11		
VH6					VH12		
VH13	Acconto dovuto		5.000		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	

VL32	Iva a debito		
	[(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)]		15.000,00
	ovvero		
VL33	Iva a credito [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		
VL34	Creditati d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		
VL35	Creditati ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		150,00
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		15.150,00
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		

Debito del periodo € 20.000 - Acconto Iva 2016 € 5.000 =
Iva a debito 2016 di € 15.000, su cui si applicano gli interessi dell'1%

N.B.: l'acconto 2017 non è dovuto se il saldo annuale (senza considerare l'acconto 2016) rimane a credito

Acconto 2017 dovuto: 88% x [€ 15.150 (VL38) - € 150 (VL36) + € 5.000 (VH13)] = 88% x € 20.000 = € 17.600

Esempio3

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE – SALDO A CREDITO PER VIA DELL'ACCONTO

Un contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2016 (Mod. IVA 2017) a credito di € 2.000, avendo versato € 3.000 a titolo di acconto.

Il saldo della dichiarazione **senza** considerare l'acconto versato per il 2016 sarebbe stato di € 1.000 (3.000 - 2.000): l'acconto IVA per il 2017 è pertanto pari a € 880,00 (€ 1.000 x 88%).

CASI PARTICOLARI

REGIMI AGEVOLATI

Vanno rispettate le seguenti specifiche disposizioni:

Uscita dal regime forfetario o dai minimi	Non è tenuto al versamento dell'acconto IVA 2017 il contribuente che: <ul style="list-style-type: none"> nel 2016 adottava il regime forfetario o dei contribuenti minimi dal 2017 ha adottato il regime Iva "ordinario" posta l'assenza di una base di riferimento (per l'assenza di effettuazione delle liquidazioni periodiche – R.M. 157/2004).
Contribuente forfetario o in regime dei minimi	I contribuenti in regime agevolato sono esclusi dall'obbligo di acconto Iva indipendentemente che abbiano iniziato l'attività nel 2017 o anteriormente.

VARIAZIONE DI PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE IVA

In caso di passaggio nel 2017 ad un "diverso" regime di liquidazione periodica rispetto al 2016, vanno adottati i seguenti criteri di determinazione dell'acconto:

DA TRIMESTRALE 2016 A MENSILE 2017	Si confronta il "dato previsionale" del 2017 con il "dato storico", costituito da 1/3 del saldo a debito della dichiarazione Iva relativa al 2016 (trimestrali "speciali": 1/3 dell'IVA versata per il 4° trimestre 2016)
DA MENSILE 2016 A TRIMESTRALE 2017	Si confronta il "dato previsionale" 2017 con il "dato storico" rappresentato: → dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2016 al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016

2016	2017	BASE DI RIFERIMENTO ACCONTO 2017	MOD. IVA 2017
Trimestrale	Mensile	1/3 dell'imposta dovuta nella dichiarazione Iva 2017 (anno 2016)	(VL38 – VL36 + VH13) / 3
Mensile	Trimestrale	88% dei versamenti dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre	VH10 + VH11 + VH12

Esempio4	<p>La ditta Alfa, trimestrale nel 2016, è diventata mensile nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> debito Iva dovuto 2016: € 4.584 (al netto dell'1%). <p>Si determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> la base imponibile 2017 = € 4.584 / 3 = € 1.528 l'acconto 2017 = € 1.528 x 88% = € 1.345 	<p>€ 1.600 - € 16 + € 3.000</p>
-----------------	--	--

VH13	Acconto dovuto	3.000 ,00
------	----------------	------------------

VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	16 ,00
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001	,00
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	1.600 ,00
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	,00

Esempio5 La ditta Beta, mensile nel 2016, è diventata trimestrale nel 2017; ha presentato le seguenti liquidazioni periodiche IVA:

periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllate	VH4	,00	,00	VH10	,00	1.500 ,00
	VH5	,00	,00	VH11	500 ,00	,00
	VH6	,00	,00	VH12	,00	3.000 ,00

Il debito complessivo del 4° trimestre 2016 è dunque pari a € 4.000

L'acconto Iva 2017 è pari a: € 4.000 x 88% = € 3.520

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

CONTABILITÀ PRESSO TERZI (ART. 3 D.L. 477/93)

Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può (**facoltà**) determinare l'acconto:

- **nella misura di 2/3 dell'IVA dovuta** (66,67% in luogo dell'88%)
- **per il mese di dicembre 2017** (con riferimento, **dunque, alle registrazioni di novembre**).

AUTOTRASPORTO

Per i trasportatori "*in conto terzi*" è previsto che:

- le **fatture emesse** per **trasporti** ed **operazioni accessorie** e per **cessioni di beni strumentali** possono (**facoltà**) essere **annotate** entro il **trimestre successivo** a quello di **emissione**
- l'iva **diviene a debito con riferimento al trimestre di "annotazione"** (non di emissione) **senza applicazione dell'1%** di interessi (sono trimestrali "naturali").

FATTURE EMESSE	POSSONO ESSERE ANNOTATE	... E LA RELATIVA IVA È VERSATA
nel 1° Trimestre	entro il 2° Trimestre	entro il 16 agosto
nel 2° Trimestre	entro il 3° Trimestre	entro il 16 novembre
nel 3° Trimestre	entro il 4° Trimestre	entro il 16/02 dell'anno successivo
nel 4° Trimestre	entro il 1° Trimestre dell'anno successivo	entro il 16/05 dell'anno successivo

Esempio6

Autotrasporti Rossi Srl:

- in data 1° settembre 2017 (**3° trimestre**) emette fattura per un trasporto
- la fattura è registrata nel 4° trimestre 2017
- con versamento Iva a debito (senza l'interesse 1%) entro il 16/02/2018

Il cliente:

- registra la fattura (e detrae la relativa Iva) nel mese di settembre 2017.

ACCONTO 2017: in sede di calcolo dell'acconto Iva, tali contribuenti:

METODO STORICO	Determinano l'acconto Iva con riferimento al debito del 4° trimestre 2016 (VH12)
METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE	Determinano l'Iva a debito mediante la somma : <ul style="list-style-type: none"> • delle fatture emesse nel 3° trimestre 2016 annotate dal 1/10 - 20/12 • delle fatture emesse dal 1/10 al 20/12/2017 anche se registrate nel 1° trim. 2018
PREVISIONALE (consigliato)	Determina con certezza l'Iva dovuta per il 4° trimestre 2017 (C.M. 328/1995)

CONTABILITÀ SEPARATE

In presenza di contabilità separata (art. 36 del DPR 633/72), il versamento dell'acconto avviene in via **cumulativa per tutte le attività**, previa determinazione di un **unico volume d'affari** (non rilevando se le varie attività abbiano diversi termini di liquidazione – C.M. 52/1991), osservando quanto segue:

a)	obbligo	Se il contribuente gestisce 2 o più attività con contabilità separata (con diversa periodicità di liquidazione), l'acconto va commisurato all'importo dovuto in sede di: <ul style="list-style-type: none"> • liquidazione di dicembre 2016, per l'attività mensile • dichiarazione IVA relativa al 2016 (Mod. IVA 2017), per l'attività trimestrale
b)	opzione	Le liquidazioni periodiche sono cumulative per tutte le attività, se unico volume d'affari.

VERSAMENTI AUTO UE

I rivenditori di autoveicoli di provenienza UE (non concessionari delle case automobilistiche UE) devono versare l'Iva relativa alla prima cessione interna (cui è subordinata l'immatricolazione dell'autoveicolo).

Si ritiene che:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- i versamenti effettuati nel mese di dicembre 2016 con il Mod. "F24 – elementi identificativi" ed indicati nel rigo VH31 della Dichiarazione Iva per l'anno 2016
- siano sommati al rigo VH12 (che andava indicato al netto dei versamenti in oggetto)

$$\text{Acconto Iva 2017 dovuto} = 88\% \times (\text{VH12} + \text{VH31})$$

ADEGUAMENTO PARAMETRI/STUDI DI SETTORE

Per il soggetto che nel 2016:

- ⇒ si è adeguato all'esito degli studi di settore (nuovo o revisionato) o ai parametri
- ⇒ la determinazione dell'acconto IVA 2017 non è influenzata da tale scelta.

CREDITI D'IMPOSTA

Ai fini dell'acconto da versare da parte dei contribuenti che fruiscono di particolari crediti d'imposta (es: autotrasportatori/distributori carburante)

- la base di riferimento va ricavata al netto della frazione di credito utilizzato
- per il versamento dell'IVA relativa ai periodi cui si riferisce l'acconto.

OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE

In occasione delle seguenti operazioni:

▪ cessione	▪ successione	▪ snc/sas che confluisce in ditta individuale
▪ conferimento	▪ donazione	▪ fusione/scissione/ trasformazione

si verifica, in generale, una situazione di **continuità** tra i soggetti partecipanti all'operazione (se l'atto non esclude - o non può escludere - il subentro nel debito/credito Iva).

Pertanto, laddove si sia in presenza di **"passaggio" della posizione (debito o credito) Iva:**

- il beneficiario subentra in "continuità" in tutte le posizioni attive e passive del "dante causa"
- ivi incluso l'obbligo di versare l'acconto Iva sulla base della situazione esistente nel 2016.

Esempio7

Il 27 settembre 2017 è avvenuto il decesso dell'imprenditore.

L'erede, richiedendo un nuovo numero di partita IVA, è subentrato nella posizione fiscale della partita Iva del de cuius, realizzando una continuità contabile Iva.

Di conseguenza il 27/12/2017 deve versare l'acconto Iva 2017 sulla base delle operazioni effettuate dal soggetto esistente nel 2016.

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

In caso di liquidazione volontaria, l'acconto è dovuto (a differenza degli acconti Ires/Irap).

Previsionale: se si verifica una diminuzione della fatturazione attiva (come in generale avviene, posta la sostanziale cessazione dell'attività), può essere opportuno effettuare il calcolo con il **metodo previsionale**.

PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l'acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento.

Si rammenta che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

METODO PREVISIONALE

In alternativa al criterio storico, è possibile adottare il “**metodo previsionale**”; l’acconto è calcolato:

in base ad una **stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento.**

In pratica, **se il contribuente prevede di liquidare** a titolo di acconto Iva:

- per il mese di dicembre 2017 (mensili)
- per il 4° trimestre 2017 (trimestrali “speciali”)
- per la dichiarazione Iva relativa al 2017 (trimestrali “per opzione”)

un importo inferiore a quello versato l’anno precedente, l’acconto dell’**88%** è calcolato su tale minore importo.

Nota: a tal fine è, dunque, necessario_

- ➔ che l’**acconto 2017 non risulti inferiore all’88%** di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2017 (Mod. IVA 2018).
- ➔ fare una corretta stima delle fatture da emettere e da ricevere entro la fine dell’anno.

Contribuenti trimestrali “speciali”: al fine di rendere omogenei l’importo relativo al “dato storico” e quello “previsionale”, quest’ultimo va considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente.

SVANTAGGI: il contribuente che applica tale criterio **rischia di effettuare un versamento inferiore al dovuto**; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione del Mod. Iva 2018 (per l’anno 2017).

$$\text{ACCONTO PREVISIONALE 2017} \geq 88\% \times \text{DEBITO ANNUALE 2017}$$

Esempio1

In relazione all’Esempio1 precedente, si ponga che il contribuente mensile ritenga di rilevare un saldo a debito del mese di dicembre 2017 non superiore ad €. 10.000. In tal caso:

- potrà limitarsi a versare l’importo di €. 8.800 (cioè l’88% di 10.000)
- in luogo dell’88% della liquidazione di dicembre 2016.

A gennaio 2018 si accorge che la liquidazione di dicembre 2017 porta un debito di €. 15.000: si potrà limitare a ravvedere il tardivo versamento di €. 4.400 (88% x 15.000 – 8.800 versati), indipendentemente dall’importo del saldo annuale (che può essere influenzato da conguagli).

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE (O “ANALITICO”)

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato sulla determinazione dell’“**effettivo**” ammontare dell’acconto tenuto conto delle **operazioni “effettuate” al 20/12/2017** ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972 (**non solo di quelle fatturate e registrate**).

Nota: tale metodo, per determinare l’Iva relativa alle operazioni effettuate, tiene conto (C.M. 40/1993):

- non solo dell’imposta afferente le operazioni registrate nel periodo
- ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il **momento impositivo** (consegna/spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.).


In pratica, l’importo:


- ➔ da versare, nella **misura del 100%** (e non all’88%)
- ➔ emerge dalla **somma** algebrica dei seguenti elementi:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ELEMENTI	SOMMA ALGEBRICA TRA:
con segno +	<p>IVA A DEBITO relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel periodo: 01/12 - 20/12/2017, se contribuenti con liquidazione mensile 01/10 - 20/12/2017, se contribuenti con liquidazione trimestrale alle operazioni effettuate nei medesimi periodi di cui sopra, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura. <p> Fatture differite: quelle emesse entro il 15/12/2017 se mensili (entro il 15/10/2017 se trimestrali) relative a consegne/spedizioni effettuate a novembre (a settembre se trimestrali) non rilevano nel calcolo dell'acconto.</p>
con segno -	<p>IVA A CREDITO: relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ad acquisti di beni/servizi e importazioni annotati (registro acquisti) nel periodo: 01/12 - 20/12/2017, per contribuenti mensili 01/10 - 20/12/2017, per contribuenti trimestrali ad acquisti di beni/servizi effettuati nei medesimi periodi di cui sopra, non annotati non essendo ancora pervenuta la fattura relativa ad operazioni intra-UE, la cui IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione) al riporto dalla liquidazione relativa al periodo precedente (novembre o 3° trimestre)

 **Nota:** la necessità di tenere conto (unitamente alle registrazioni già operate) anche degli acquisti/vendite **"effettuate"** ma non ancora fatturate e/o registrate, obbliga in via alternativa:

- alla tempestiva fatturazione/annotazione nelle procedure meccanografiche delle operazioni mancanti
- alla stima extracontabile delle operazioni (quasi sempre non note al consulente, cui vanno comunicate).

Esempio8 Il contribuente mensile determina inizialmente l'acconto Iva 2017 calcolato in base al mese di dicembre 2016: l'importo è pari a € 5.000. Riporta un credito da novembre 2017 di €. 1.500. Valuta quindi se possa versare un importo inferiore, procedendo a verificare le operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre 2017:

FATT. REGISTRATE	IVA	Fatture DA EMETTERE/RICEVERE	IVA
VENDITE	€ 10.000	Fatture differite con DDT di dicembre	€ 1.500
		Fatture differite con DDT ante dicembre	NON RILEVA
		Incasso a dicembre per operazioni non ancora fatturate	€ 1.000
		Fattura "Iva per cassa" non incassata (operazione ante dicembre)	NON RILEVA
ACQUISTI	€ 4.000	Acquisto di beni con DDT di dicembre	€ 1.500
		Fatture anticipate ricevute a dicembre	€ 600
		Forniture di servizi pagate a dicembre	€ 1.700
		Fattura d'acquisto con "Iva di cassa" non pagata	NON RILEVA
DIFFERENZA	€ 6.000	DIFFERENZA	- € 1.300

Sono
operazioni
"effettuate"
ante
dicembre

Iva Fatture Registrate	€ 6.000
Iva fatture da emettere/ricevere	-€ 1.300
SALDO	€ 4.700
Credito iva mese di Novembre	€ 1.500
ACCONTO IVA DOVUTO	€ 3.200

CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL' ACCONTO

Non sono tenuti al versamento dell'acconto i seguenti soggetti passivi (imprese/professionisti):

CONDIZIONI DI ESONERO DALL'ACCONTO IVA 2017	
SALDO IVA 2016 A CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> la base di riferimento (differenziata a seconda della periodicità e della tipologia di contribuente, come visto in precedenza) è a credito sia su base storica (sul 2016) che previsionale (sul 2017)
INIZIO ATTIVITÀ	Hanno iniziato l'attività nel corso del 2017 (manca la base di calcolo)
CESSAZIONE ATTIVITÀ	Hanno cessato o cesseranno l'attività: → contribuenti mensili : cessazione attività entro il 30/11/2017 → contribuenti trimestrali : cessazione attività entro il 30/09/2017
CONTRIBUENTI MINIMI	<ul style="list-style-type: none"> che nel 2016 hanno adottato il regime dei minimi (art. 27 D.L. 98/2011) o che dal 2017 sono usciti dal regime dei minimi
REGIME FORFETARIO	<ul style="list-style-type: none"> che nel 2016 hanno adottato il regime forfetario (L. 190/2014) o che dal 2017 sono usciti dal regime forfetario
IMPRESE AGRICOLE	Se imprese agricole in regime di "esonero" (volume d'affari 2015 < €. 7.000)
INTRATTENIMENTO	Esercitano attività di intrattenimento (art. 74 co. 6 del DPR 633/1972)
REGIME L. 398/1991	Associazioni (o società sportive dilettantistiche) che hanno applicato il regime forfetario (L. 398/1991) nel 2016 o nel 2017
OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI	Soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell'IVA.

SCOMPUTO DELL' ACCONTO

L'importo versato in acconto può essere **scomputato** alla prima "*occasione utile*", ovvero:

CONTRIBUENTE	UTILIZZO DELL'ACCONTO
Mensile	Liquidazione di dicembre 2017 (16/01/2018)
Trimestrale	Versamento annuale Iva anno 2017 (il 16/03/2018)
Trimestrale speciale	Liquidazione del 4° trimestre 2017 (16/02/2018)
Attività separate in regime di liquidazione IVA misto	<ul style="list-style-type: none"> Liquidazione di dicembre 2017 (16/01/2018) Liquidazione del IV trimestre 2017 (16/02/2018) Dichiarazione IVA relativa al 2017 (16/03/2018)

Esempio9

Un contribuente mensile, sulla base del saldo della liquidazione di dicembre 2016, in data 22/12/2017 versa una somma pari a € 7.000 a titolo di acconto Iva.
La liquidazione Iva di dicembre 2017 si chiude:

- con un saldo a debito di € 15.000 (Iva a debito: € 20.000; Iva a credito: € 5.000)
- da cui scomputa l'acconto € 7.000
- determinando in € 8.000 l'importo da versare al 16/01/2018.

Esempio10

Contribuente trimestrale che presenta la seguente situazione:

- Iva vendite annuale 2017:	€ 30.000
- Iva acquisti annuale 2017:	€ 18.000
- Acconto versato al 27/12/2017:	<u>€ 5.000</u>
- Saldo a debito	€ 7.000
- Interessi 1% indeducibili	€ 70
- Versamento a saldo al 16/03/2018	€ 7.070

Esempio11

Nell'Esempio precedente si ponga ora che i dati siano riferiti ad un trimestrale speciale:

- la determinazione del saldo a debito non cambia
- non sono dovuti gli interessi dell'1%
- il versamento di € 7.000 va effettuato al 16/02/2018.


TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il **versamento dell'acconto IVA** va effettuato:

- entro il prossimo **27/12/2017** (art. 6 c. 2 L. 405/90)
- mediante il **modello F24 telematico**:

IMPORTO MINIMO	Se di importo pari o superiore a € 103,29
CODICI TRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> • "6013" per i contribuenti mensili • "6035" per i contribuenti trimestrali (senza interessi dell'1%) periodo di riferimento il "2017"


- **non può essere rateizzato** (art. 20 del D.Lgs. 241/1997)
- **è compensabile** con eventuali crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili
- **interessi 1% dei trimestrali: non si applica** per i contribuenti con liquidazioni trimestrali *"per opzione"* (CM 40/1993: applicano la maggiorazione solo sui versamenti dei primi 3 trimestri e su quelli effettuati a congruaglio, in sede di dichiarazione annuale)
- **ravvedimento operoso**: si applica l'ordinario ravvedimento per carente/omesso versamento.

 **Nota:** non vi è più l'obbligo di annotazione sui registri Iva delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare, in ogni caso, l'importo versato a titolo di acconto Iva nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli

INDICAZIONI IN DICHIARAZIONE: l'acconto Iva 2017 ed il relativo metodo di calcolo dovranno essere indicati al **rigo VH13** della dichiarazione annuale Iva relativo al 2017 (Mod. IVA 2018).

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVA avviene con F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente (*F24 online; F24 web o home/remote banking*) o tramite intermediari abilitati (*F24 cumulativo*).

 **F24 A SALDO ZERO:** non è più possibile presentare l'F24 "a zero" in via telematica avvalendosi dei sistemi di home banking/remote banking o di altri sistemi di home banking offerti da Banche/Poste.

REATO PER OMESSO VERSAMENTO IVA

A seguito del D.Lgs. 158/2015, per il reato di **omesso versamento Iva** è stata innalzata la soglia di punibilità, passata:

- da **€ 50.000**
- a **€ 250.000**

per ciascun periodo d'imposta (cioè senza che vi sia il cumulo con l'eventuale saldo Iva non pagato riferito ad annualità precedenti) e con **effetti retroattivi** (principio del favor rei).

Pertanto, è punito con la reclusione da **6 mesi a 2 anni "chiunque"**, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (v. Info Giustizia RF 310/2016):

- omette il versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale
- **se di ammontare superiore a € 250.000** per ciascun periodo d'imposta.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it